

COPIA

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L'ANNO 2020".-

L'anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
* il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
ISABEL CHRISTIAN - Vice Sindaco	Giust.
GALATRO CHIARA - Assessore	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Assessore	Sì
MARTINET NICOLETTA - Consigliere	Sì
PITET DAVIDE - Consigliere	Giust.
CHANOUX ILO CLAUDIO - Consigliere	Sì
BORDET EZIO - Consigliere	Sì
DA ROS MARCO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L'ANNO 2020".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la lr 54/1998 e smei;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 all'oggetto "Esercizio provvisorio 2020 del bilancio 2020/2021 in riferimento all'art. 163 del TUEL ai sensi del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2019 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2019, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2019/2021 ai responsabili di spesa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 in data 02.10.2015 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i Comune di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati – Organizzazione e disposizioni temporanee degli uffici comunali";
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 in data 22.10.2018 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - conferma conferimento dell'incarico di segretario alla Dott.ssa ROLLANDOZ Paola a seguito nomina nuovo Sindaco del comune di Champorcher";
- il decreto n.1/2020 del Comune di Hône ad oggetto: "Nomina del responsabile dell'ufficio unico associato "Edilizia pubblica e privata" costituito tra i Comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset";
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 31/03/2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16 che all'articolo 738 sancisce che *“A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

CONSTATATO che negli articoli sopracitati, la legge di bilancio attua l'unificazione di IMU e TASI cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu a parità di pressione fiscale complessiva mantenendo in linea di massima la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla Legge di stabilità 2014 con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 99/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 99/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»*;

RITENUTO, ai fini di una corretta previsione di bilancio, nelle more di adozione di nuovo regolamento sostitutivo di quelli precedenti, procedere comunque a definire le tariffe della nuova imposta IMU, considerato che la struttura impositiva della nuova imposta non si discosta dall'imposta applicata fino all'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2019 con la quale sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile situazione economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

RITENUTO quindi di procedere alla determinazione delle nuove aliquote derivanti semplicemente dalla somma matematica delle precedenti aliquote di IMU e TASI, riservandone il possibile aggiornamento entro i termini di cui al sopracitato articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 ovvero entro il **30 giugno 2020**;

DATO ATTO che tutti i principi e normativa necessari ad una corretta gestione dell'imposta verranno meglio definiti in sede di Regolamento da adottarsi entro il termine di cui sopra;

RILEVATO quindi che la nuova normativa non ha abolito le disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

DATO ATTO che la L. 157/2019 che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente nella definizione del metodo tariffario, e che, a fronte delle numerose criticità legato all'applicazione di detto metodo, dispone il rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI 2020 al **30 aprile 2020**;

RILEVATO che l'art. 57bis, comma 1 di detto decreto ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che ad oggi non è quindi ancora ben chiaro l'intervento dell'ARERA e che questo comune aveva adottato, nella determinazione delle tariffe i coefficienti di cui al Decreto 158/1999, fino a diversa regolamentazione dell'ARERA stessa si ritiene di mantenere il metodo tariffario adottato;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto che in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose con deliberazione di Giunta n. 78/2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO opportuno confermare anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, come da Regolamento da fiscalità generale del Comune, la copertura del costo del servizio, compresa la quota relativa ai costi sostenuti dal Comune per la completa attuazione del servizio stesso, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio qualora la nuova normativa ne determini la necessità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29/04/2016 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze di IMU e TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPLICARE per l'anno 2020 le seguenti tariffe per l'Imposta municipale propria (IMU), dando atto che le stesse derivano dalla sommatoria delle tariffe ex IMU e ex TASI applicate dall'esercizio 2014 all'esercizio 2019:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,1 per mille, di cui il 7,6 riservato allo Stato

2. DI CONFERMARE, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle aree edificabili, i valori attribuiti con deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 05.09.2019 ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA".-

3. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00**;
4. DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. DI DETERMINARE, a copertura del costo del servizio di cui sopra, per l'anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,42209	46,86313
2 componenti	0,49244	109,34729
3 componenti	0,54269	140,58938
4 componenti	0,58289	171,83146
5 componenti	0,62309	226,50511
6 o più componenti	0,65324	265,55771

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04533	0,45640
2. Campeggi, distributori carburanti	0,09491	0,96723
3. Stabilimenti balneari	0,05383	0,54593
4. Esposizioni, autosaloni	0,04250	0,43885
5. Alberghi con ristorante	0,15157	1,54300
6. Alberghi senza ristorante	0,11332	1,14979
7. Case di cura e riposo	0,13457	1,37272
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,14165	1,44118
9. Banche ed istituti di credito	0,07791	0,78993
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12324	1,24809
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15157	1,54475
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,10199	1,03569
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13032	1,32533
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,06091	0,61439
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07791	0,78993
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,68559	6,96367
17. Bar, caffè, pasticceria	0,51561	5,23460
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24930	2,53304

19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21814	2,21005
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85840	8,72785
21. Discoteche, night club	0,14732	1,50262

6.

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 7.** DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario (comprensivo dei costi comuni del servizio) è pari al 100%;
- 8.** DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 9.** DI STABILIRE che la riscossione delle seguenti imposte dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 agosto
	Saldo	30 novembre

- 10.** DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire a seguito ed in linea con quanto disciplinato in merito all'IMU per effetto Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16.
- 11.** DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 12.** DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
F.to ROLLANDOZ PAOLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 52 Registro Pubblicazioni

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pontboset dal 21/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 06/03/2020 ai sensi dell'art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 n.54, modificata con L.R. 12.03.2003 n. 3.

Pontboset, li 21/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sua estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/98, il giorno 21/02/2020.

Pontboset, li 21/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li 21/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
